ORIGINALE

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 del 30.12.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024 ED APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2022.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **20.00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

SINDACO	VESCOVI STEFANO	Presente
VICE-SINDACO	FRANCIA PAOLO	Presente
ASSESSORE	GRIMALDI GIORGIA	Presente
ASSESSORE	LUGARINI MAURO	Presente
ASSESSORE	CREMASCHI LORENZA	Presente

Presenti: 5 Assenti: 0

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE: **Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: **STEFANO VESCOVI** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- il D.Lgs. n. 165/2001 che:
 - agli artt. 2 e 5 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, assumendo ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti;
 - all'art. 4 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
 - all'art. 33, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, sancisce che: "1. Le Pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con gualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";
- la L. n. 449/1997 che all'art. 39, comma 1, così dispone: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- il D.Lgs. n. 267/2000 art. 91 a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68" finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- i commi 557, 557-bis, 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale da parte dei comuni e precisamente il rispetto della media della spesa del triennio 2011/2013;

CONSIDERATO che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è, altresì, sancito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, ponendo in posizione fondamentale lo strumento del piano triennale dei fabbisogni di personale, che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della performance, sulla base delle linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente:

In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente»;

PRESA VISIONE del decreto regolamentare di cui all'art.6 ter del D.Lgs.165 adottato in data 08.05.2018 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 173 del 27/7/2018, con il quale sono definite "le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della P.A.";

RILEVATO che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, ed in sua applicazione il DM 17 marzo 2020 concernente "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", la cui entrata in vigore è avvenuta il 20 aprile 2020, ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

RILEVATO che secondo l'art. 6 comma 3 del citato decreto "I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta al di sotto dei valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

VISTA la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Pubblica Amministrazione, la quale analizza il DM 17/3/2020 e fornisce chiarimenti su quanto da esso disposto;

VERIFICATO che il nuovo regime introdotto con il predetto Decreto prevede nuovi parametri alla stregua dei quali la spesa del personale deve essere contenuta entro determinati limiti generali e, al di sotto di questi, entro determinati limiti individuali. A tal fine il decreto:

- con l'art. 3, innanzitutto suddivide i comuni per fasce demografiche;
- con l'art. 4, individua poi, con l'apposita tabella 1, i valori soglia di massima spesa del personale, diversi per fascia demografica di appartenenza, fornendo gli elementi per la relativa determinazione:
- con l'art. 5, stabilisce infine le percentuali di incremento della spesa del personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo il limite di spesa corrispondente al valore soglia della tabella 1.

Ai fini della verifica, pertanto, la prima operazione da effettuare riguarda l'individuazione della spesa del personale, comprensiva di oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo rendiconto approvato. Il rendiconto di riferimento è quello dell'anno 2020:

- a) l'individuazione della media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, dedotto l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata. Il triennio di riferimento è quello 2018-2019 2020 ed il fondo crediti di dubbia esigibilità da considerare è quello desunto dal bilancio di ogni anno del triennio;
- b) la determinazione del rapporto tra la spesa di cui al punto a) e la media delle entrate di cui al punto b), espresso con valore percentuale;
- c) l'eventuale incremento della spesa del personale in riferimento alla percentuale di cui alla tabella 2 ovvero spendendo i resti maturati fino al 2021. E' procedibile nel solo caso in cui il predetto rapporto sia inferiore al valore soglia della tabella 1;

Nel caso di specie, sulla base di quanto analiticamente riportato nell'allegato A redatto dal Settore Risorse Umane dell'Unione Colline Matildiche, che forma parte integrante della presente proposta:

- il Comune di Vezzano sul Crostolo appartiene agli enti di fascia d) ed il valore soglia di cui alla tabella 1 è pari al 27,20%;

- la spesa del personale dell'anno 2020, al netto dell'IRAP, è pari a € 660.186,90;
- la media delle entrate del triennio 2018-2020, al netto del FCDE, è pari a € 2.848.280,86;
- il rapporto tra le spese e le entrate di cui sopra è quindi pari al 23,18% ed è inferiore al valore soglia del 27,20% (€ 774.732,39 è la spesa massima di personale);

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che l'art. 7 c.1 del D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019, prevede che "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

DATO ATTO che sono state verificate le condizioni per procedere nel triennio 2022 – 2024 con le eventuali sostituzioni di personale:

- rispetto del limite di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- rispetto del limite per il triennio 2022-2024 della spesa programmata di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 ex art. 1 comma 557 L. 296/2006, pari ad €. 938.959,88;

VERIFICATO CHE:

- il Comune di Vezzano sul Crostolo ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lqs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- ha approvato tramite Giunta dell'Unione Colline Matildiche n. 67 dell'11.12.2021 il Piano triennale di azioni positive 2022/2024 in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- rispetta quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente all'indicatore dei pagamenti dell'anno 2020;
- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000
 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- che in materia di contenimento della spesa di personale l'Ente rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013 che è di € 938.959,88 (ex art. 1, commi 557, 557-bis e 557quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014);

DATO ATTO che per l'anno 2022 sono state programmate le seguenti assunzioni di personale a tempo determinato/indeterminato per garantire la continuità e regolarità dei servizi comunali:

- assunzione di n. 1 unità a tempo pieno ed indeterminato di un "Collaboratore professionale" (cat. B3) da assegnare all'Area Territorio ed Ambiente, in sostituzione di analoga figura collocata in quiescenza, già prevista nel Piano di programmazione del personale 2020-2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 51 del 12.08.2020;
- assunzione di n. 1 unità a tempo pieno ed indeterminato di un "Istruttore Direttivo amministrativo" (cat. D) presso l'Area Affari Generali;
- assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo (cat. C) per la sostituzione di n. 1 Istruttore in eguale profilo in ruolo presso l'Area Finanziaria e Tributi che ha partecipato a procedura concorsuale in altro Ente e si è posizionato al 1° posto della graduatoria finale di merito, comunicando di dover prendere servizio in data 01/02/2022;
- assunzione nell'Area Territorio ed Ambiente di n. 2 figure di Istruttore Tecnico cat C per le cogenti necessità del servizio:
 - a. n. 1 Istruttore tecnico cat. C, assunto nell'ottobre 2021 presso l'Area Territorio ed Ambiente, nel venire a conoscenza delle dimissioni dell'Istruttore Amministrativo cat. C presso l'Area Finanziaria e Tributi, ha manifestato la volontà di essere trasferito in detta Area, andando a sostituire il dipendente con il profilo di Istruttore Amministrativo;

- b. n. 1 Istruttore tecnico, cat. C in ruolo presso l'Area Territorio ed Ambiente ha partecipato a procedura concorsuale in altro Ente e si è posizionato al 1° posto della graduatoria finale di merito comunicando di essere in attesa della data di presa servizio;
- attribuzione di incarichi ai sensi dell'art.1 c. 557 della L. 311/2004 per il potenziamento ed il miglioramento della funzionalità delle Aree dell'Ente;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione ha convenuto di dare la possibilità al dipendente attualmente inquadrato nel profilo di Istruttore tecnico cat. C di essere trasferito per mobilità presso l'Area Finanziaria e Tributi, mobilità inizialmente da considerarsi provvisoria in quanto strettamente connessa alla richiesta del mantenimento del posto del dipendente uscente per almeno sei mesi (coincidenti cioè con il periodo di prova di quest'ultimo presso il nuovo datore di lavoro pubblico);

PRESO ATTO di quanto sopra, si dà atto che le assunzioni dei n. 2 Istruttori Tecnici cat. C, sono inizialmente previste entrambe a tempo determinato, in quanto per la copertura a tempo indeterminato di entrambi i posti vacanti, sarà necessario attendere che sia trascorso il periodo di prova dei n. 2 Istruttori tecnico e amministrativo (cat. C) uscenti;

CONSIDERATO per quanto sopra, di variare la vigente dotazione organica rappresentata nell'allegato B) al presente provvedimento;

CONSIDERATA la necessità di determinare il fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, secondo le esigenze organizzative dell'Ente, verificate le spese di personale, il nuovo calcolo degli spazi assunzionali e la capacità di spesa per il lavoro flessibile di cui agli Allegati al presente atto;

PRESO ATTO:

- che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere positivo del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448;
- che verrà data informazione della presente programmazione alle OO.SS. ed RSU;
- che sono stati acquisiti i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, comma 1 del T.U.E.L. espressi dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie,

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale, in quanto motivazione del presente atto ai sensi della legge 241/1990;
- 2. **DI APPROVARE** il piano triennale di fabbisogno di personale 2022/2024 ed il Piano delle assunzioni per l'anno 2022, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni e nel rispetto della spesa massima di personale, esplicitati negli Allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, come di seguito indicato:
 - assunzione di n. 1 unità a tempo pieno ed indeterminato di un "Collaboratore professionale" (cat. B3) da assegnare all'Area Territorio ed Ambiente, in sostituzione di analoga figura collocata in quiescenza, già prevista nel Piano di programmazione del personale 2020-2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 51 del 12.08.2020;
 - assunzione di n. 1 unità a tempo pieno ed indeterminato di un "Istruttore Direttivo amministrativo" (cat. D) presso l'Area Affari Generali;
 - assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo (cat. C) per la sostituzione di n. 1 Istruttore in eguale profilo in ruolo presso l'Area Finanziaria e Tributi che ha partecipato a procedura concorsuale in

- altro Ente e si è posizionato al 1° posto della graduatoria finale di merito, comunicando di dover prendere servizio in data 01/02/2022;
- assunzione nell'Area Territorio ed Ambiente di n. 2 figure di Istruttore Tecnico cat C per le cogenti necessità del servizio:
- a. n. 1 Istruttore tecnico cat. C, assunto nell'ottobre 2021 presso l'Area Territorio ed Ambiente, nel venire a conoscenza delle dimissioni dell'Istruttore Amministrativo cat. C presso l'Area Finanziaria e Tributi, ha manifestato la volontà di essere trasferito in detta Area, andando a sostituire il dipendente con il profilo di Istruttore Amministrativo;
- b. n. 1 Istruttore tecnico, cat. C in ruolo presso l'Area Territorio ed Ambiente ha partecipato a procedura concorsuale in altro Ente e si è posizionato al 1° posto della graduatoria finale di merito comunicando di essere in attesa della data di presa servizio;
- attribuzione di incarichi ai sensi dell'art.1 c. 557 della L. 311/2004 per il potenziamento ed il miglioramento della funzionalità delle Aree dell'Ente;
- 3. **DI PRENDERE ATTO** che le assunzioni dei n. 2 Istruttori Tecnici cat. C, sono inizialmente previste entrambe a tempo determinato, in quanto per la copertura a tempo indeterminato di entrambi i posti vacanti, sarà necessario attendere che sia trascorso il periodo di prova dei n. 2 Istruttori tecnico e amministrativo (cat. C) uscenti;
- 4. **DI VARIARE**, la vigente dotazione organica in allegato sotto la lettera B) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- 5. **DI INFORMARE** le organizzazioni sindacali e le R.S.U. dell'avvenuta approvazione della presente deliberazione;
- 6. **DI PUBBLICARE** la presente delibera all'Albo Pretorio on line e sul sito web dell'intestato Comune e di trasmetterla all'Area Finanziaria e al Settore Risorse Umane dell'Unione Colline Matildiche per la parte di competenza;
- 7. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento potrà essere oggetto di ulteriori successive integrazione e/o modificazioni, qualora intervengano nuove e/o diverse esigenze in ordine al fabbisogno di personale rispetto al presente piano e/o nuove disposizioni legislative, anche in ordine alla necessità di copertura della riserva ex Legge 68/1999;
- 8. **DI DARE MANDATO** al Servizio Risorse Umane dell'Unione Colline Matildiche di trasmettere il presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del D.Lgs. 165/2001.

LA GIUNTA COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;
- Visto l'art. 134 del D. Lgs. n. 267/00;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

STEFANO VESCOVI

Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI

ORIGINALE

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 del 30.12.2021

Si dà atto:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico del Comune in data odierna, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.12.2021

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

[] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione